




# Ministero della Salute

Ufficio di Gabinetto  
Lungotevere Ripa, 1 - 00153 Roma

Ministero della Salute  
GAB

0002992-P-17/02/2022  
I.2.b.a/2020/21



492624789

Al Dott. Filippo Anelli  
Presidente FNOMCeO

*e.p.c.* All'Ufficio legislativo

Alla Direzione generale della  
prevenzione sanitaria

Alla Direzione generale della  
digitalizzazione del sistema  
informativo sanitario e della  
statistica

Alla Direzione generale delle  
professioni sanitarie e delle  
risorse umane del SSN

## **OGGETTO: Quesiti concernenti la sospensione dei sanitari per inadempimento vaccinale**

Con nota prot. 3558/2022 dell'8 febbraio 2022 codesta Federazione ha rappresentato la situazione di "disorientamento" creatasi a seguito dell'inserimento in Piattaforma nazionale-DGC dei dati sulle guarigioni dei professionisti, in un primo momento non presenti.

A tale proposito, anche a seguito di confronto con l'Ufficio legislativo, si osserva che, ai fini della verifica dell'adempimento vaccinale di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 44 del 2021, gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali, avvalendosi della Piattaforma nazionale-DGC, eseguono immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, secondo le modalità definite con il dPCM di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021. In questo ambito, non rileva la circostanza che il professionista sia allo stato guarito, in quanto che ciò che l'Ordine è tenuto ad accertare è lo stato di avvenuta vaccinazione.

Ciò premesso, relativamente alle problematiche tecniche segnalate, la competente Direzione generale della digitalizzazione del sistema informativo sanitario e della statistica avrà cura di adeguare i dati forniti dal sistema informativo al richiamato principio.

Si fa poi riferimento al quesito posto da codesta Federazione con nota prot. 2349/2022 del 27 gennaio 2022 in merito alla difficoltà di inquadrare giuridicamente la situazione del professionista sanitario, il quale, risultando inadempiente all'obbligo di effettuare il ciclo

vaccinale primario, abbia contratto l'infezione e sia guarito successivamente al provvedimento di sospensione dall'esercizio dell'attività professionale. A riguardo si rappresenta che, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 44 del 2021, la sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine professionale del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo.

Pertanto, la guarigione non è, in base alla normativa vigente, circostanza idonea a legittimare la revoca della sospensione che invece consegue esclusivamente:

- per il professionista temporaneamente sospeso per non aver effettuato il ciclo vaccinale primario, al completamento di quest'ultimo;
- per il professionista sospeso per non aver effettuato la dose di richiamo, alla somministrazione di tale dose.

Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ritenuti utili.

IL CAPO DI GABINETTO  
*(Tiziana Coccotolo)*

AM/ACH